



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Cinzia Balletti Presidente estensore

Dott. Alberto Valle Consigliere

Dott. Alessandro Rizzieri Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 78 del Ruolo Generale dell'anno 2019

TRA

INTESA SANPAOLO S.P.A., (C.F. 00799960518),

rappresentato e difeso dall'Avv.to

PARTE APPELLANTE

CONTRO

_____, (C.F. _____),

rappresentato e difeso dall'Avv.to FABIANI FRANCO

PARTE APPELLATA

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA, (C.F. 00204010243),

PARTE APPELLATA contumace

SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. S.P.A. E PER ESSA

ADVANCING TRADE S.P.A., (C.F. 01647260163),

rappresentato e difeso dall'Avv.to

_____ e dall'Avv.to

PARTE APPELLATA

Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

In punto: appello avverso la sentenza n. 2197/2018 del Tribunale di Treviso pubblicata il 08/11/2018

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

In via preliminare, anche nel merito in via principale:

in accoglimento dei motivi sub A e B dell'atto d'appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo Spa per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2197/2018 emessa dal Giudice Unico dott. Andrea Valerio Cambi in data 6.11.2018, pubblicata in data 8.11.2018, e notificata in data 3.12.2018, che ha deciso la causa n. RG 20000291/2011, e quindi respingere le domande Attoree di primo grado avanzate contro Intesa Sanpaolo Spa perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.

In via preliminare, anche nel merito in via subordinata:

in accoglimento del motivo sub C e D dell'atto d'appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo Spa per i motivi tutti esposti nella narrativa del presente atto in relazione al contratto di conto corrente n. 845711, e per l'effetto riformare la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2197/2018 emessa dal Giudice Unico dott. Andrea Valerio Cambi in data 6.11.2018, pubblicata in data 8.11.2018, e notificata in data 3.12.2018, che ha deciso la causa n. RG 20000291/2011, e quindi respingere le domande Attoree di primo grado avanzate contro Intesa Sanpaolo Spa in relazione a tale rapporto e perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate in relazione al rapporto n. 46503.

Nel merito, in ogni caso, ed in via principale:

in accoglimento dei motivi sub D ed E riformare in ogni caso totalmente o parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso n. 2197/2018 emessa dal Giudice Unico dott. Andrea Valerio Cambi in data 6.11.2018, pubblicata in data 8.11.2018, e notificata in data 3.12.2018, che ha deciso la causa n. RG 20000291/2011, e per l'effetto respingere le domande Attoree di primo grado avanzate contro Intesa Sanpaolo Spa perché del tutto destituite di fondamento in fatto ed in diritto e/o indimostrate.

Nel merito, in ogni caso in via subordinata:

per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi sub A, B, C, D, in accoglimento dei motivi sub E ed F, previa riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2197/2018 emessa dal Giudice Unico dott. Andrea Valerio

Cambi in data 6.11.2018, pubblicata in data 8.11.2018, e notificata in data 3.12.2018, che ha deciso la causa n. RG 20000291/2011, accertare e dichiarare, in tutto o in parte, la legittimità dell'anatocismo post 2000 e/o in caso della capitalizzazione quantomeno annuale degli interesse con riduzione della statuizione di accertamento del saldo del conto n. 46503, anche considerando l'intervenuta prescrizione nel decennio;

In via istruttoria:

per la denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dei motivi sub A, B, D, in accoglimento dei motivi sub C, E ed F, disporre rinnovazione della CTU che consideri il solo conto 46503 e limiti l'indagine, quindi, all'anatocismo ante adeguamento delibera CICR 07.02.2000, ferma la validità delle CMS e delle spese e/o, in subordine, che applichi comunque l'anatocismo annuale, considerando anche l'intervenuta prescrizione nel decennio, salva migliore formulazione del quesito;

In ogni caso:

con vittoria di spese (anche di CTU) e compensi di lite oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio e con restituzione di quanto già pagato per spese da parte di Intesa Sanpolo Spa a favore del procuratore Avversario antistatario,
E CHIEDE

che il Collegio Voglia assegnare alle parti i termini massimi di legge per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

PER

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, accogliere le seguenti conclusioni:

IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO:

respingere le domande tutte ex adverso formulate dall'appellante in quanto inammissibili ex art.345 c.p.c. e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa, confermando la impugnata la sentenza n. 2197/2018 emessa il 06.11.2018 e pubblicata in data 08.11.2018 dal Tribunale di Treviso, in persona del G.I. dott. Andrea Valerio Cambi, in esito alla causa R.G. n. 20000291/2011 in ogni suo punto, ivi compresa la statuizione in punto spese legali non oggetto di impugnazione da parte della banca.

IN OGNI CASO:

Condannare la appellante al pagamento integrale delle spese di lite del presente procedimento, comprensivi di oneri per consulenza tecnica di parte e d'ufficio, qualora necessarie, ivi compreso il rimborso forfetario delle spese generali 15% e gli oneri fiscali, da liquidarsi in via di distrazione a favore del sottoscritto avvocato che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.

IN VIA ISTRUTTORIA:

Ci si oppone alla avversa istanza istruttoria di disposizione di CTU per i motivi indicati in narrativa.

Per Advancing Trade S.p.a. (c.f. 01647260163), quale procuratrice speciale di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.a. (ora Amco – Asset Management Company S.p.a.) (c.f. 05828330638), - che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato denominato “Gruppo Vi-cenza”, costituito con il D.M. 22.2.2018 emanato in attuazione dell’articolo 5, comma 5, del D.L. 99/2017 -, in virtù di procura speciale conferita con scrittura privata autenticata dal Notaio Angelo Busani in Milano del 06.08.2018 - rep. 42.772 e racc. 19.756, con l’Avv. del Foro di Treviso

In via principale di merito: si aderisce a tutti i motivi d’appello formulati da Intesa Sanpaolo S.p.a. *adverso* la sentenza n. 2917/2018 pubblicata l’8.11.2018 dal Tribunale di Treviso e, pertanto, si confida nell’accoglimento dell’impugnativa, con integrale riforma della pronuncia di primo grado.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23.3.2011 la soc. S.r.l. conveniva innanzi al Tribunale di Treviso la Banca Popolare di Vicenza lamentando la nullità parziale del rapporto di conto corrente contraddistinto dal n. 46503 (già n. 845711) e l’illegittimità “*della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito*”, così chiedendo la condanna della convenuta a “*rettificare il saldo annotando e versando in conto all’attrice*” il complessivo importo di € 164.059,65, di cui euro 119.990,45 per applicazione di interessi anatocistici, euro 1.282,27 per applicazione di spese fisse di chiusura trimestrali, euro 29.580,41 per applicazione di interessi a tasso ultralegale, non pattuiti per iscritto, euro 13.206,52 per commissioni di massimo scoperto, anch’esse asseritamente non aventi fondamento negoziale scritto.

La Banca convenuta si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto di ripetizione vantato dall’attrice e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree.

Espletata la ctu, andata in decisione la causa, rimessa in istruttoria, veniva interrotta e quindi riassunta nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa e di Intesa Sanpaolo S.p.a., sull’assunto dell’intervenuta successione della seconda alla prima nel rapporto controverso.

Il giudice, con la sentenza qui appellata, così decideva: *p.q.m. il Tribunale di*

Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede: - accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara la nullità parziale dei contratti di conto corrente del 4.4.1995 n. 845711 e del successivo contratto 6.5.1999 n. 46503, stipulati da .

con l'allora Banca Popolare di Castelfranco Veneto, accertando che sui medesimi sono state annotate sino al 31.3.2011 poste a debito illegittime o non validamente pattuite per complessivi € 64.987,70; - rigetta ogni altra domanda di parte attrice; - dichiara improcedibile la domanda attorea nei confronti di Banca Popolare di Vicenza Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa; - condanna Intesa Sanpaolo Spa a rifondere le spese di lite in favore dell'avv. Franco Fabiani dichiaratosi antistatario, spese che si liquidano in € 13.430,00 per compenso professionale ed in € 1.241,00 per anticipazioni esenti, oltre a spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge, compensandole per il residuo; - dichiara non ripetibili le spese di lite della convenuta Banca Popolare di Vicenza Spa in Liquidazione Coatta Amministrativa; - pone definitivamente a carico di Intesa SanPaolo Spa le spese di CTU liquidate con separato decreto, condannandola a rifondere il procuratore antistatario di quanto anticipato a titolo di acconto o in forza del decreto di liquidazione, nonché delle spese di CTP, nei limiti dell'importo ritenuto ripetibile di € 3.000,00.

Così deciso in Treviso, 6/11/2018

Avverso tale pronuncia ha proposto appello Intesa San Paolo spa per le seguenti ragioni:

1) difetto di legittimazione di INTESA SANPAOLO S.P.A.:

A. Omessa statuizione e, comunque, erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla successione di Intesa Sanpaolo Spa nei rapporti di conto corrente di cui è causa per erronea interpretazione delle norme contrattuali e di legge, in particolare degli artt. 115 e 116 cpc e 2697 cc;

B. Omessa statuizione e, comunque, erronea e contraddittoria motivazione in

ordine alla successione di Intesa Sanpaolo Spa nei rapporti di conto corrente di cui è causa per erronea interpretazione del contratto di cessione 26.06.2017 – irrilevanza dell'indagine sulla correttezza o meno della segnalazione;

C. In ogni caso: esclusione della legittimazione per il rapporto n. 845711 (estinto il 07.06.1999);

2) Nel merito:

C. Erronea valutazione dei documenti di cui è causa e della natura unitaria dei rapporti: la prescrizione estintiva del rapporto n. 845711 e la legittimità delle pattuizioni in punto cms e spese (oltre che per interessi) in relazione al rapporto n. 46503;

D. Omessa e/o erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla non attendibilità del metodo sintetico utilizzato per il periodo sino al 30.09.2011 dal CTU: mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Attrice in primo grado;

E. Erronea motivazione in ordine alla capitalizzazione degli interessi successiva alla Delibera CICR 09.02.2000;

F. Erronea motivazione in ordine alla eliminazione di ogni forma di capitalizzazione degli interessi in caso di anatocismo illegittimo.

BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA è rimasta contumace.

ha resistito.

Advancing Trade S.p.a. (c.f. 01647260163), quale procuratrice speciale di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.a. (ora Amco – Asset Management Company S.p.a.) ha resistito.

L'appello va deciso come da dispositivo, alla luce delle seguenti considerazioni, assorbenti su di ogni altra questione.

Con riferimento ai requisiti ex art.342 cpc, va rilevato che l'appello contiene una esauriente descrizione delle doglianze per gli aspetti che verranno qui esaminati.

ooo

Sul difetto di legittimazione di INTESA SANPAOLO S.P.A.:

A. Omessa statuizione e, comunque, erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla successione di Intesa Sanpaolo Spa nei rapporti di conto corrente di cui è causa per erronea interpretazione delle norme contrattuali e di legge, in particolare degli artt. 115 e 116 cpc e 2697 cc;

B. Omessa statuizione e, comunque, erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla successione di Intesa Sanpaolo Spa nei rapporti di conto corrente di cui è causa per erronea interpretazione del contratto di cessione 26.06.2017 – irrilevanza dell’indagine sulla correttezza o meno della segnalazione;

C. In ogni caso: esclusione della legittimazione per il rapporto n. 845711 (estinto il 07.06.1999).

Intesa San Paolo contestava la propria legittimazione al giudizio, sul presupposto che la posizione della attrice non sarebbe a lei passata, non essendo Intesa San Paolo spa subentrata in forza della cessione del 26.6.2017 in quanto riconducibile alle “attività escluse” ai sensi dell’art. 3.1.4 del contratto di cessione.

Intesa invocava a suo favore il combinato disposto del cennato art. 3.1.4, e segnatamente delle clausole di cui alla lett. a) punto i), che indica come “attività escluse” *“i crediti di BPV classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla Data di Esecuzione come “sofferenze”, come “inadempienze probabili” (...) e/o come “esposizioni scadute” (...) e i relativi rapporti contrattuali”* e di cui alla successiva lettera b), ultimo comma, che a sua volta, indica come “passività escluse” *“le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti”*.

L’assunto della riconducibilità del rapporto controverso alle attività escluse era sostenuto facendo leva sulla classificazione del rapporto intestato alla Società come “incaglio”, poiché, alla luce della visura della

Centrale Rischi prodotta dalla convenuta in riassunzione, il conto corrente avrebbe presentato una esposizione tale da farlo rientrare nella categoria delle *“inadempienze probabili – crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni”*. (cfr. all. 1 fasc. Intesa Sanpaolo Spa).

La tesi dell’esclusione sarebbe risultata ulteriormente avvalorata dal contenuto dell’*“atto ripetitivo del secondo atto ricognitivo del contratto di cessione”* del 19.1.2018 (cfr. doc. 2 fasc. Intesa Sanpaolo Spa, prodotto in data 14.3.2018) e dai criteri di ripartizione del contenzioso passivo ivi esplicitati (all. 1.1.)

Dal canto suo, parte attrice sosteneva che il rapporto controverso sarebbe stato invece incluso nell’insieme aggregato oggetto della cessione d’azienda, perché riconducibile alle passività trasferite alla cessionaria ai sensi dell’art. 3.1.2. del contratto del 26.6.2017 e, precisamente, della lett. b) punto vii), ovvero *“i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalla offerte di transazioni presentate dalla Banca in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare.”*

Evidenziava ancora parte attrice come il decreto legge n. 99/2017 avesse inteso escludere dalla cessione, ai sensi dell’art. 3 n. 1 par. b e c: *“...b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività.”*

Sarebbero così stati normativamente esclusi dalla cessione soltanto (a) i

debiti riferiti alle azioni ed alle obbligazioni emesse dalle due banche e (b) le controversie (con le relative passività) che, al momento della cessione, non erano ancora sorte, il che escluderebbe la possibilità di attribuire rilevanza, quale criterio discriminante, a condizioni o elementi diversi ed ulteriori (quali l'inerenza del contenzioso pregresso ad attività c.d. "escluse") da quelli presi in considerazione dalla norma citata, dal cui perimetro le parti, nella regolamentazione della cessione, non avrebbero potuto prescindere né discostarsi affinché la cessionaria potesse giovare degli effetti *erga omnes* eccezionalmente attribuiti dall'art. 3 DL cit.

Il giudice di primo grado ha ritenuto si trattasse non tanto di una questione di legittimazione, bensì di titolarità del rapporto controverso, ed ha riconosciuto che il rapporto è transitato in capo a Intesa San Paolo spa, per le seguenti ragioni:

<<"Non è in discussione che il conto corrente per cui è causa fosse pendente e fosse pienamente operativo tanto al momento della proposizione della domanda quanto a quello dell'esecuzione della cessione (26.6.2017).

Non vi sono quindi elementi per poter escludere che il contratto per cui è causa rientri nella categoria generale di cui all'art. 3.1.2. lett. a) punto ii) del contratto di cessione, che ricomprende per l'appunto tra le Attività Incluse "*i contratti attinenti la raccolta diretta [...] ivi inclusi [...] rapporti di conto corrente [...] ed i relativi saldi, nonché tutti i diritti e gli obblighi derivanti dagli stessi.*"

Al contempo, è innegabile (pur con le precisazioni ed i distinguo pocanzi svolti circa la a dir poco dubbia negoziabilità dei "contenziosi" senza il correlativo trasferimento del diritto controverso) che la presente controversia sia sussumibile nella categoria prevista dall'art. 3.1.2. lett. b) punto vii) del contratto di cessione, che contempla tra le "passività incluse" "*i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalla offerte di transazioni presentate dalla*

Banca in LCA e dai c.d. Incentivi Welfare.”>>

Il giudice di primo grado si è poi chiesto se l'evidente riconducibilità del diritto controverso tanto al novero delle attività incluse (i contratti di conto corrente pendenti, contratti per definizione inerenti e funzionali all'azienda ceduta), quanto a quello delle passività incluse (i rapporti contrattuali già dedotti in giudizio alla data di efficacia della cessione e rispetto ai quali vengono svolte pretese diverse dal ristoro dei pregiudizi sofferti da azionisti e obbligazionisti per l'attività di *misselling*) possa essere superata dalla deduzione di Intesa Sanpaolo Spa per cui il rapporto sarebbe escluso dalla cessione, in quanto in realtà inerente ad un credito deteriorato della banca cedente.

Il giudice di primo grado ha respinto la prospettazione di Intesa San Paolo spa per le seguenti ragioni: *“Non risulta, infatti, che Banca Popolare di Vicenza abbia formalizzato prima del 25.6.2017 il recesso dal conto corrente, revocato l'apertura di credito che, pacificamente, vi accede, intimato o sollecitato il rientro dalla modestissima esposizione risultante dagli ultimi estratti conto in atti e dalla visura della Centrale Rischi prodotta dalla prospettata cessionaria.*

Inoltre, la visura della Centrale Rischi prodotta si riferisce ad una data posteriore (30.9.2017) all'efficacia della cessione e, pertanto, non vi è prova in atti che la linea di credito accordata alla società odierna attrice fosse al tempo già segnalata come incaglio o inadempienza probabile.

Avendo parte attrice sostenuto la propria prospettazione in ordine alla successione di Intesa Sanpaolo Spa nel rapporto controverso con la specifica e puntuale indicazione della categoria cui il medesimo sarebbe riconducibile ai sensi del contratto di cessione del 26.6.2017, si ritiene che fosse onere della convenuta fornire adeguata dimostrazione, anche alla stregua del criterio della c.d. “vicinanza della prova”, del fatto ostativo al trasferimento del rapporto, ovvero la sua inerenza ad un credito oggetto classificato o classificabile come credito deteriorato.”

Il giudice di primo grado ha anche escluso che sussistessero elementi per

ritenere che, a tale data, il rapporto fosse classificabile in termini di incaglio o probabile inadempienza, formulando la seguente motivazione:

<<“A norma infatti della circolare 139 del 11.2.1991 della Banca d’Italia, si intendono come “inadempienze probabili”, *“le linee di credito concesse ad un debitore sul quale l’intermediario abbia espresso un giudizio circa l’improbabilità che adempia integralmente alle proprie obbligazioni (in linea capitale e/o interessi) senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie (cfr. circ. 139 – Centrale dei Rischi Istruzioni per gli intermediari partecipanti, Cap. II, 9.Stato del Rapporto)”*: è dunque necessaria una seria prognosi sulle effettive difficoltà al recupero del credito mediante l’adempimento spontaneo, prognosi negativa che, nel caso di specie, non ha davvero ragion d’essere, già solo a considerare l’oggettiva modestia degli sconfinamenti riscontrati nell’operatività del conto corrente (l’ultimo estratto conto in atti, quello relativo al primo trimestre 2011, reca un saldo iniziale di – 10.262,84 e un saldo finale di – 10.362,06, con un extrafido quindi di poche centinaia di euro; lo sconfinamento oggetto della segnalazione del 30.9.2017 è di soli 1.087,00 euro)..

L’operatività del conto appare quindi sostanzialmente stabile e regolare nel tempo, né gli estratti conto versati in atti (doc. 21 fascicolo convenuta) evidenziano anomalie tali da indurre a dubitare seriamente della solvibilità della correntista.”>>

Il giudice di primo grado ha, infine, messo in evidenza che *“già dall’ottobre 2013 la banca conosceva (o avrebbe dovuto conoscere) le risultanze della consulenza contabile disposta in questo giudizio, le quali hanno evidenziato non soltanto l’inesistenza di alcun debito della correntista, ma un ammontare di annotazioni passive illegittime tali da ricondurre il saldo, una volta epurate, ampiamente in attivo (l’ausiliario del giudice ha ricalcolato il saldo contabile – impregiudicata l’eventuale prescrizione del diritto a ripetere versamenti solutori – in + 54.6215,64 alla data del 31.3.2011).”*

Avverso tale pronuncia, molto argomentata, la banca si duole del fatto che il

giudice avrebbe erroneamente riconosciuto la successione di Intesa Sanpaolo Spa nel rapporto di conto corrente oggetto di causa, riproponendo le questioni già sviluppate in primo grado, che hanno trovato puntuale risposta nella decisione qui appellata.

Orbene, rileva, innanzitutto, questa Corte che non si è ancora formato nella giurisprudenza un unico orientamento condiviso sulla questione di chi debba rispondere (Intesa San Paolo spa o Banca Popolare di Vicenza in LCA) di eventuali crediti maturati da correntisti per rapporti bancari già oggetto di causa al momento della LCA, a fronte, all'evidenza, di un disposto normativo oltremodo articolato.

Ad ogni modo, con riferimento alla Corte di Appello di Venezia, vanno segnalate due recenti pronunce che riconoscono la legittimazione passiva in capo a Intesa San Paolo spa (sent. 4827/19 e 2233/19 della 1° sezione della Corte, emesse da collegi diversi), che attengono proprio a questioni analoghe a quelle qui trattate con orientamenti che vengono qui condivisi nei modi e limiti che si dirà.

Le ragioni del riconoscimento della titolarità passiva di Intesa sono le seguenti.

Con D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito dall'art. 1, comma 1 della L. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa, nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno della medesima; lo stesso giorno è stato emesso il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banca, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.L.99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all'articolo 3 in conformità all'offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3”.

L'art. 3 appena citato, al comma 1, stabilisce che “I commissari liquidatori,

in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse...". E prosegue affermando che "restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività".

Al comma 2 è poi stabilito che "...Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1...".

Rileva questo Collegio che, in forza del disposto normativo, non restavano escluse dalla cessione quelle posizioni (come quella qui in esame) la cui controversia era già in essere al momento della cessione, riservandosi l'esclusione alle sole posizioni con controversia insorta successivamente alla cessione, anche se relative a atti o fatti incorsi prima. Il disposto normativo è tassativo nell'indicare le esclusioni dalla cessione, mentre appare generico e omnicomprensivo nell'indicare l'oggetto della cessione.

In questi termini appare superata la questione della applicabilità o meno dell'art. 2560, 2° co c.c., piuttosto che dell'art. 58 TUB, o del combinato disposto dell'art. 80 TUB con l'art. 105 l.fall., perché nel caso in esame il rapporto trova la sua disciplina nel D.L.99/17, nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banca e nel

successivo contratto di cessione di azienda, che, per l'appunto, disciplina tra le parti gli oneri assunti dal cessionario.

Orbene, in forza e in linea con le previsioni di cui agli artt. 2, c. 1, lett. c) e 3, c. 1 D.L. n.99/2017, la LCA di BPVi in data 26 giugno 2017 a mezzo Notaio Dr. Carlo Marchetti in Milano, Rep.13928 Racc. 7352 ha quindi stipulato con Intesa San Paolo spa il contratto di cessione di azienda, in conformità alla "Offerta vincolata" formulata da quest'ultima. In tale contratto, in virtù di quanto stabilito nell'art. 3 d.l. n. 99/2017 – "Perimetro dell'insieme aggregato" – vengono individuate le "passività incluse" e quelle "escluse" dalla cessione e vengono definite come "passività incluse" i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale, individuati e indicati nell'allegato D.

In particolare – per quello che qui interessa - l'art. 3.1.2, lett. b cap. (vii) del contratto di cessione indica quali "passività incluse" "i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. "Incentivi Welfare" (di seguito il "Contenzioso Progresso" nonché i relativi fondi)".

In sostanza, sia il DL citato che il contratto di cessione indicano come criterio discrezionale tra le passività in contestazione cedute e quelle non cedute quello della pendenza o meno di una controversia al momento dell'apertura della LCA, a prescindere che si riferisca a rapporti ancora pendenti o a rapporti già estinti.

Va precisato che, all'art. 3.1.2 lett. b, è spiegato che per "passività incluse", si intendono "i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di BPVi che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria".

In difetto di ulteriori specificazioni, è da ritenere che l'espressione non sia utilizzata nel senso di ricomprendere nel perimetro solo quelle passività che attengano a rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria da parte di Intesa San Paolo (di talché evidentemente tali non potrebbero essere i rapporti già chiusi a tale data della messa in LCA di BPVi), bensì sia diretta a individuare le categorie di rapporti che abbiano generato quelle passività, nel senso, cioè, che deve trattarsi di “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”, quali sono ad esempio i mutui bancari, i rapporti di c/c, etc..

L'elenco delle passività incluse dal punto (i) al punto (vii) della disposizione contrattuale in esame conferma tale lettura, dal momento che risultano contemplate solo ed esclusivamente passività relative a “rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”.

La sent. 4827/19 di questa Corte, peraltro, sottolinea che *“Del resto, considerato che l'art. 4 del DL n. 99/2017 prevede interventi dello Stato e, in particolare, alla lettera c) dispone che venga concessa, con uno o più decreti, “la garanzia dello Stato, autonoma e a prima richiesta, sull'adempimento degli obblighi a carico del soggetto in liquidazione derivanti da impegni, dichiarazioni e garanzie concesse dal soggetto in liquidazione nel contratto di cessione, per un importo massimo pari alla somma tra euro 1.500 milioni e il risultato della differenza tra il valore dei contenziosi pregressi dei soggetti in liquidazione, come indicato negli atti di causa, e il relativo accantonamento a fondo rischi, per un importo massimo di euro 491 milioni”.*

Tale disposizione fa unicamente riferimento ai “contenziosi pregressi”, senza distinguere se gli stessi si riferiscano a rapporti esauriti o meno all'epoca della messa in LCA di BPVi e tale differenziazione neppure è contemplata nelle relazioni al disegno di legge della legge di conversione del DL citato, le quali pongono come unica ragione di discriminazione quella temporale, a seconda, cioè, che si tratti di controversie già pendenti o non ancora pendenti al 25/6/17.

D'altro canto nel calcolare l'ammontare della garanzia fornita dallo Stato, i dati presi a riferimento sono stati, da un lato, il valore dei contenziosi pregressi indicato negli atti di causa, e, dall'altro lato, il relativo accantonamento a fondo rischi, quale complessivamente considerato, senza scomputo della parte relativa ai contenziosi relativi a rapporti già estinti al momento della messa in LCA di BPVi. Peraltro, sarebbe inconcepibile una garanzia prestata dallo Stato per contenziosi rispetto ai quali nessun onere fosse assunto da Intesa San Paolo.”

Né quanto finora esposto risulta scalfito dal “secondo atto ricognitivo del Contratto di cessione”, stipulato tra BPVi in LCA e Intesa San Paolo in data 19/1/18 per atto pubblico Notaio dott. Carlo Marchetti di Milano, ove, all’art. 1 rubricato “Criteri di ripartizione del Contenzioso e degli oneri di difesa” è ivi previsto: “1.1. In coerenza con e in attuazione di quanto previsto dal Contratto di Cessione in tema di Contenzioso pregresso e Contenzioso Escluso, la tabella sub All. 1.1 del presente Secondo Accordo Ricognitivo precisa i criteri di ripartizione del Contenzioso e dei relativi effetti tra le Banche in LCA e ISP [...]; 1.2 L’All. 1.2 del presente Secondo Accordo Ricognitivo contiene l’elenco del contenzioso Pregresso trasferito a ISP [...]” e l’All. 1.1 al punto 4 precisa che rimane in capo alla LCA il “contenzioso giudiziale civile passivo pendente al 26 giugno relativo/connesso a rapporti estinti”.

La indicata precisazione costituisce una deroga a quanto previsto dal contratto di cessione di azienda del 26 giugno 2017 (e ancor prima dal legislatore, alla luce del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 convertito, in L. 31 luglio 2017, n. 121), in quanto tale non opponibile ai terzi (e vincolante solo tra le parti).

Infatti, la specifica disciplina di cui al D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 convertito, in L. 31 luglio 2017, n. 121, e al citato decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca così come sopra delineata, non può essere modificata da meri accordi tra il cedente e il cessionario, senza l’adesione del creditore ceduto, cioè l’odierno appellante.

Peraltro, va considerato che in base all'art. 3 comma 2 del dl. 99/2017, convertito in legge 121/2017 le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia della notizia della cessione, che è a suo tempo intervenuta.

Trattandosi di un preteso credito della appellante (derivante da un indebito oggettivo e in tal senso l'appellante formula domanda restitutoria), non si può neppure sostenere che non sia intervenuta la cessione a Banca Intesa ai sensi dell'art. 3.1.4 del contratto di cessione di azienda del 26.6.2017 non trattandosi di un credito della banca "in sofferenza".

Va, poi, precisato che la disciplina della cessione va individuata nel D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 convertito, in L. 31 luglio 2017, n. 121, nel citato decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa della Banca che pongono come requisito che non si trattasse di nuovo contenzioso, senza indicare particolari requisiti per il contenzioso pregresso.

Pertanto, va riconosciuta la titolarità passiva della eventuale situazione debitoria in capo a Intesa San Paolo spa, nella ipotesi in cui venisse accertata.

Nel merito, l'appello va deciso come da dispositivo, alla luce delle seguenti considerazioni, assorbenti su di ogni altra questione.

Con riferimento ai requisiti ex art.342 cpc, va rilevato che l'appello contiene una esauriente descrizione delle doglianze per gli aspetti che verranno qui esaminati.

ooo

**MOTIVO SUB C) : ERRONEA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE E VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI DI CUI È CAUSA
E DELLA NATURA UNITARIA DEI RAPPORTI: LA PRESCRIZIONE
ESTINTIVA DEL RAPPORTO N. 845711 E LEGITTIMITÀ DELLE
PATTUIZIONI IN PUNTO CMS E SPESE (OLTRE CHE PER INTERESSI)**

IN RELAZIONE AL RAPPORTO N. 46503

Secondo parte appellante, la sentenza del Tribunale di Treviso sarebbe contraddittoria ed errata, laddove, dopo aver correttamente affermato, sia nella parte motiva che nella parte dispositiva, che i rapporti oggetto di causa sono due (contratto n. 845711 e successivo contratto n. 46503 nel quale il saldo del primo è confluito, cfr. pag. 12 sentenza) li aveva, poi, considerati come appartenenti ad un unico rapporto, perchè così li aveva considerati il CTU, senza che la questione fosse oggetto di discussione tra le parti (cfr. pag. 4 CTU).

Secondo l'appellante, la decisione non sarebbe coerente con le risultanze processuali: da un esame corretto della documentazione contabile e contrattuale prodotta in giudizio, si evincerebbe che, come del resto affermato anche dal Giudice di primo grado (cfr. pag. 12 e 15 sentenza) i contratti contraddistinti con il n. 845711 e 46503 sarebbero rapporti distinti e diversi (con autonome pattuizioni specifiche), per un breve periodo (sino alla chiusura in data 7.06.1999 del rapporto 845711) anche coesistenti, mentre sarebbe irrilevante che il saldo dell'uno sia confluito nell'altro.

Parte appellante rappresenta che la questione sarebbe rilevante perché presenterebbe ricadute importanti sotto tre distinti profili:

i. difetto di legittimazione di INTESA SANPAOLO S.p.a. in relazione agli asseriti indebiti di cui al conto n. 845711, estinto nel lontano 7.06.1999;

ii. prescrizione di ogni pretesa in relazione al conto n. 845711, in assenza di lettere interruttive entro il decennio;

iii. legittimità di ogni addebito in punto CMS e SPESE - oltre che in punto ultralegali – in quanto il conto 46503 è sul punto assistito da regolari pattuizioni (cfr. pag. 5 CTU).

Orbene, rileva questa Corte che la questione della unitarietà o meno del rapporto è rimasta pacifica in primo grado: l'attore aveva proposto le proprie doglianze in ordine al rapporto di conto corrente contraddistinto dal "n. 46503 (già n. 845711)" ed aveva argomentato in fatto in ordine alla continuità del rapporto

(cfr. pa. 3 atto di citazione); la ricostruzione, anche in fatto, era rimasta incontestata.

Non merita, pertanto, di essere oggi rivista.

Ad ogni modo, appare irrilevante; se anche fosse diversamente valutata non porterebbe alle conseguenze prospettate dall'appellante.

Infatti, con riferimento al dedotto difetto di legittimazione di INTESA SANPAOLO S.p.a. in relazione agli asseriti indebiti di cui al conto n. 845711, estinto nel 7.06.1999, non ne verrebbe meno la legittimazione perché ciò che rileva è la pendenza della lite al momento della apertura della LCA, non se riguardasse rapporti aperti o chiusi.

Quanto alla prescrizione di ogni pretesa in relazione al conto n. 845711, in assenza di lettere interruttive entro il decennio, rileva questa Corte che in realtà il giudice ha ritenuto irrilevante la sollevata eccezione di prescrizione, *“poiché detta eccezione è stata tempestivamente svolta solo con riferimento all’interpretazione autentica dell’art. 2935 c.c. offerta dal D.L. 29.12.2010 n. 225 (norma che, come è noto, è stata tuttavia attinta dalla declaratoria di incostituzionalità resa con la sentenza Corte Cost. n. 78/2012) e la predetta eccezione non è in alcun modo riferita all’allegazione dell’eventuale carattere solutorio delle rimesse in conto ultradecennali.”* E tale affermazione non è stata impugnata in appello.

Pertanto, in difetto di specifico motivo di appello in punto prescrizione, la questione non può essere ora rivista. Peraltro, esaminando la ctu risulta che non vi sarebbe stata neppure la documentazione per poter valutare la eccezione di prescrizione.

Quanto al fatto che andrebbe rivista la pronuncia sulla legittimità di ogni addebito in punto CMS e SPESE - oltre che in punto ultralegali - in quanto il conto 46503 sarebbe assistito da regolari pattuizioni (cfr. pag. 5 CTU), la questione appare genericamente dedotta e non valutabile; il quesito già invitava il ctu ad applicare CMS interessi ultralegali ove concordati, mentre non è neppure dedotto quali sarebbero le spese addebitate e non concordate.

ooo

MOTIVO SUB D): OMESSA E/O ERRONEA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA NON ATTENDIBILITÀ DEL METODO SINTETICO UTILIZZATO PER IL PERIODO SINO AL 30.09.2011 DAL CTU: MANCATO ASSOLVIMENTO DELL'ONERE PROBATORIO DA PARTE DELL'ATTRICE IN PRIMO GRADO ED ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPII IN PUNTO ONERE DELLA PROVA

Parte appellante lamenta che il giudice abbia ritenuto condivisibili le risultanze della ctu, e "le operazioni di ricalcolo immuni da errori, omissioni o vizi metodologici" senza dare il sufficiente rilievo alla grave carenza documentale dallo stesso rilevata e senza neppure argomentare perché il metodo utilizzato, quantomeno per un parte del periodo analizzato, fosse corretto.

Parte appellante mette in rilievo che il CTU ha segnalato a pag. 6 dell'elaborato e nell'allegato 1, l'assenza completa di estratti sino a tutto il 1997 (aspetto riguardante solo il conto 845711); l'assenza di estratti conto analitici (per entrambi i conti) sino a tutto il 2011, e che ha ovviato a tali carenze evitando ogni conteggio sino al 1997, e utilizzando il metodo sintetico sino al 2011.

Parte appellante contesta la metodologia usata e la attendibilità delle risultanze.

In verità, rileva questa Corte che le carenze documentali hanno limitato "in modo consistente la verifica dell'impatto della prescrizione, non la attendibilità complessiva delle risultanze della ctu.

A tale proposito, va ricordato che nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, ha l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati; la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha anche chiarito che è onere del correntista produrre il contratto che contiene le clausole nulle, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di

spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (Cass. Ordinanza n. 33009 del 13/12/2019).

Quanto alla produzione degli estratti conto, la Cassazione ha indicato che nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebitato è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione. (Ordinanza n. 30822 del 28/11/2018).

La stessa Corte di Cassazione (Ordinanza n. 29190 del 21/12/2020 che ha cassato con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, sentenza n. 1869/2018 del 28/06/2018) ha, però, di recente anche precisato che in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di quanto indebitamente trattenuto dalla banca non è tenuto a documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione soltanto mediante la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili, ben potendo la prova dei movimenti del conto desumersi anche "aliunde", vale a dire attraverso le risultanze dei mezzi di cognizione assunti d'ufficio e idonei a integrare la prova offerta (nella specie mediante consulenza tecnica contabile disposta dal giudice sulle prove documentali prodotte).

Pertanto, la questione da risolvere è rappresentata dalla attendibilità o meno delle risultanze istruttorie, che, anche nel caso in esame sono rappresentate da una ctu che ha esaminato documentazione in atti.

Orbene, il ctu ha indicato di avere esaminato la documentazione disponibile, e di avere proceduto con il metodo sintetico, accuratamente descritto a pag. 7,89 e 10 dell'elaborato.

All'esito dei conteggi con metodo sintetico, il ctu a pag. 13 ha concluso che

“alla data del 31.3.11(prossima alla citazione) il rapporto in esame n. 46503(già n. 845711) avrebbe dovuto presentare un saldo attivo “corretto” di euro 54.625,64 rispetto al saldo passivo contabile di euro 10.362,06, con una differenza a favore del correntista di euro 64.987,70 corrispondente ai maggiori addebiti asseritamente illegittimi”.

I conteggi del ctu non sono stati oggetto di doglianze da parte dei ctp, né oggetto di specifici motivi di appello in questo grado.

Rileva questa Corte che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 14074/18 del 1° giugno 2018, ha riconosciuto la idoneità contabile dei c.d. “elementi per il conteggio delle competenze” nella esecuzione dei calcoli tesi alla indicazione della misura degli indebiti riconducibili alla pratica anatocistica ed alle altre applicate al rapporto.

La Cassazione ha sottolineato la correttezza degli accertamenti eseguiti partendo dagli estratti trimestrali in quanto si era “...trattato di metodo di calcolo basato sulla “rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze” e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l’analisi di dati effettivi risultati dai documenti depositati...”.

Quanto alla ammissibilità della ctu in caso di documentazione bancaria non integrale, la Cassazione ne ha riconosciuto anche di recente la ammissibilità (Ordinanza n. 9140 del 19 maggio 2020); in presenza di documentazione da esaminare e da porre a base della ctu, la stessa non può essere qualificata come esplorativa ed è ammissibile anche sotto tale profilo.

La tematica, quindi, si sposta sulla attendibilità o meno della ctu in caso di documentazione bancaria non integrale, questione che merita risposta positiva alla luce della puntualità ed accuratezza del contenuto della ctu espletata.

Alla luce di quanto sopra riportato, emerge che il ctu ha seguito un metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e negli estratti conto a disposizione, e

dunque un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati; non dunque l'astrattezza, bensì l'induttività del metodo viene in rilievo, il che non contraddice le caratteristiche e la idoneità del mezzo impiegato.

Pertanto, il presente motivo di appello viene respinto.

ooo

MOTIVO SUB E): ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALLA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI SUCCESSIVA ALLA DELIBERA CICR 09.02.2000.

MOTIVO SUB F: OMESSA E/O COMUNQUE ERRONEA MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ELIMINAZIONE DI OGNI FORMA DI CAPITALIZZAZIONE IN CASO DI ANATOCISMO ILLEGITTIMO.

Parte appellante lamenta che il Giudice, in punto anatocismo, a pagina 13 della sentenza abbia ritenuto privo di valore l'adeguamento (asseritamente dimostrato dalla Banca in primo grado, cfr. doc. 19) alla Delibera CICR 2000 e, pertanto, abbia fatto proprie le risultanze della CTU che hanno escluso totalmente la capitalizzazione sino al 03.06.2005, data della prima pattuizione (cfr. pag. 5 CTU).

Per il periodo precedente alla delibera CICR, va ricordato che in tema di controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice, dichiarata la nullità della predetta clausola, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione. (in tal senso Cass. Sentenza n. 17150 del 17/08/2016).

Orbene, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, neppure dopo la Delibera Cicr e la prova che la Banca abbia posto in essere gli incumbenti prescritti da tale delibera, la capitalizzazione trimestrale era stata applicata legittimamente e ciò in quanto era necessaria una pattuizione scritta specifica.

Secondo parte appellante, l'assunto non sarebbe condivisibile, perchè in data 30/6/2000, è entrata in vigore la c.d. "condizione di reciprocità" ex decreto CICR 9/2/2000 che ha reso legittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che debitori; in forza della Delibera Cicr del 9.2.2000, la Banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale nel rispetto del principio della reciprocità, ponendo in essere gli adempimenti previsti dall'art. 7 del suindicato decreto.

La doglianza è infondata.

In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera. (in tal senso Cass. Sentenza n. 9140 del 19/05/2020 e Ordinanza n. 7105 del 2020).

Secondo parte appellante, sarebbe erronea la eliminazione di ogni forma di capitalizzazione; alla luce della recente modifica dell'art. 120 TUB avrebbe dovuto essere riconosciuta la capitalizzazione annuale.

La doglianza va respinta, perché anche tale capitalizzazione avrebbe dovuto essere concordata.

ooo

Spese di lite seguono come per legge la soccombenza tra l'appellante e e vengono liquidate alla luce del valore della causa come pacificamente dichiarato in atti.

Spese di lite compensate rispetto a Advancing Trade S.p.a. (c.f. 01647260163), quale procuratrice speciale di Società per la Gestione di Attività –

S.G.A. S.p.a. (ora Amco – Asset Management Company S.p.a.) perché questa ultima non era parte del giudizio di primo grado ed ha scelto di intervenire.

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Venezia,
definitivamente pronunciando *contrariis rejectis*,
rigetta l'appello avverso alla sentenza n. 2197/2018 del Tribunale di Treviso.
Condanna parte appellante a rifondere a _____ le
spese di lite del grado, liquidate in euro 9.515 per onorari, oltre spese generali, iva
e cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Spese di lite compensate rispetto a Advancing Trade S.p.a. (c.f. 01647260163),
quale procuratrice speciale di Società per la Gestione di Attività – S.G.A. S.p.a.
(ora Amco – Asset Management Company S.p.a.)

Sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato
ex l. 228/12.

Così deliberato in Venezia il 19.4.2021.

Il Presidente estensore

Dr.ssa Cinzia Balletti